

Provvedimento n. 35 del 19 gennaio 2001

UNICREDITO ITALIANO

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 121/A del 21 ottobre 2000 (“UniCredito Italiano”);

VISTA la nota di UniCredito Italiano S.p.A. del 30.11.2000, pervenuta in data 1.12.2000;

SENTITI il 16 gennaio 2001 i rappresentanti di UniCredito Italiano S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. UniCredito Italiano S.p.A. (nel seguito anche UniCredito) è la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, che comprende altre 43 società di diritto italiano, fra cui 13 banche, e 40 società estere, fra cui 10 banche. Il gruppo dispone sul territorio nazionale di 2782 sportelli (dati al 30.9.2000). Il fatturato da considerare ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 ammonta, al 30.6.2000, a circa 15,5 miliardi di euro.

II. PREMESSA

2. Con provvedimento n. 24 del 2.11.98 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 287/90, la concentrazione tra il Credito Italiano e la parte d’impresa derivante dalla scissione parziale di Unicredito a condizione che fossero ceduti, entro un anno dalla notifica del provvedimento (avvenuta il 21.12.98), cinque sportelli detenuti dal gruppo Credito Italiano nella provincia di Belluno e due sportelli nella provincia di Verona e, per un ulteriore periodo di due anni, fosse mantenuto invariato il numero complessivo degli insediamenti del gruppo in tali province. Il provvedimento n. 27 del 9.8.99 ha autorizzato la concentrazione tra UniCredito Italiano e Cassa di Risparmio di Trieste a condizione, tra l’altro, che entro un anno dalla notifica del provvedimento (1.9.99) UniCredito Italiano cedesse lo sportello di Cassa di Risparmio di Trieste nella provincia di Verona, chiudesse 3 sportelli nella provincia di Trieste e per i due anni successivi mantenesse invariato il numero complessivo degli insediamenti in tali province. Il provvedimento n. 28 del 17.11.99 ha autorizzato la concentrazione tra UniCredito Italiano e Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (CARITRO) a condizione che entro un anno dalla notifica del provvedimento (17.12.99) il gruppo UniCredito Italiano cedesse i 6 sportelli di CARITRO nella provincia di Verona e per i due anni successivi mantenesse invariato il numero complessivo degli insediamenti nella provincia.

3. Con note pervenute il 29.2.2000 e il 3.3.2000 UniCredito ha chiesto alla Banca d’Italia se gli uffici di banche del gruppo deputati all’attività di *private banking* ubicati in prossimità di una succursale rientrino nell’ambito di applicazione della normativa di vigilanza che disciplina l’apertura di succursali in Italia. La banca, ritenendo che tali locali andassero considerati come

propaggini delle succursali preesistenti non ha provveduto alla loro segnalazione come nuove dipendenze.

4. In proposito, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, con nota del 12.5.2000 indirizzata a UniCredito, ha fatto presente che le unità di *private banking* (UPB) collegate e separate rispetto alle succursali preesistenti devono essere considerate come sportelli a piena operatività e che per la relativa apertura le banche del gruppo UniCredito avrebbero dovuto seguire la procedura prevista dalle Istruzioni di Vigilanza. Ciò poiché la normativa di vigilanza prevede che una stessa dipendenza non può operare in più locali tra loro distanziati ancorché posti nelle immediate vicinanze e che la presenza di dipendenti bancari presso stabili punti operativi comporta l'attribuzione agli stessi della qualifica di sportello.

5. Con nota del 29.5.2000 la Banca d'Italia ha invitato UniCredito a fornire informazioni dettagliate sull'attività svolta dalle due UPB collegate a sportelli situati nelle province di Verona e di Trieste, con particolare riferimento alle tipologie di operazioni *ivi* concluse e alle interrelazioni con l'operatività degli sportelli posti nelle immediate vicinanze. In esito alla richiesta di informazioni, con nota del 18.7.2000 UniCredito non ha specificato l'apporto delle UPB ai volumi realizzati da UniCredito nei locali mercati della raccolta e degli impieghi bancari.

6. Alla luce di quanto sopra, la Banca d'Italia ha ritenuto che con l'apertura delle due UPB collegate a succursali bancarie situate nelle province di Verona e di Trieste UniCredito non avesse ottemperato alle prescrizioni contenute nei citati provvedimenti che hanno vincolato il gruppo UniCredito a non aprire sportelli, tra l'altro, in tali province. Pertanto, con il provvedimento n. 121/A del 21 ottobre 2000 è stata contestata a UniCredito la violazione dell'art. 19, comma 1, della legge n. 287/90 per inottemperanza ai predetti provvedimenti.

III. I RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA

7. UniCredito, nella nota del 30 novembre 2000, ha rilevato anzitutto che, per effetto dell'apertura delle due UPB oggetto dell'istruttoria, non si è alterata la posizione concorrenziale nei mercati di riferimento: le quote detenute nei mercati provinciali dei depositi di Verona e di Trieste sono, infatti, diminuite – nel periodo che va dal 31.12.98 al 30.06.2000 – rispettivamente del 14% e del 15%. UniCredito ha sottolineato, inoltre, l'assenza di intenzionalità e di consapevolezza nel porre in essere comportamenti censurabili per i profili di concorrenza, ritenendo le UPB in genere – e, in particolare, quelle di Verona e di Trieste in esame – non rientranti nella fattispecie di succursale ai sensi della normativa di vigilanza.

8. Nella stessa nota, UniCredito ha affermato che l'UPB di Verona è inserita nello stesso stabile della succursale, con uffici al primo piano e accesso dedicato; quella di Trieste si trova anch'essa nello stabile della succursale, al primo piano, e ad essa si accede attraverso l'ingresso della filiale. In quest'ultimo caso, l'indirizzo segnalato nella modulistica di vigilanza in data 11 agosto 2000 sarebbe relativo all'uscita di sicurezza della succursale, utilizzabile anche dai clienti dell'UPB. UniCredito ha infine ribadito che le risultanze dell'attività delle UPB sono ricomprese, per ciò che concerne le segnalazioni di vigilanza, all'interno delle succursali, alle quali la clientela deve rivolgersi per lo svolgimento delle ordinarie operazioni bancarie, e che mantengono la titolarità e la gestione, anche sotto il profilo contabile, dei conti correnti e dei conti titoli intestati ai clienti.

9. Nel mercato provinciale dei depositi di Verona, la posizione dominante di UniCredito, accertata dal provvedimento n. 24 del 2.11.98, in ragione della quale sono state disposte le misure correttive con cui contrasterebbe l'apertura dell'UPB, ha subito una significativa

contrazione. Al 31.12.98, UniCredito era il primo operatore con una quota di mercato pari a 47,4%, notevolmente superiore a quella del principale concorrente (pari a 26,1%); al 30.9.2000, la quota di UniCredito è scesa a 39,3%, mentre è aumentata quella del principale competitore (33,7% circa).

10. Un andamento analogo si è verificato nel mercato provinciale dei depositi di Trieste. Anche in questo caso il provvedimento n. 27 del 9.8.99 aveva accertato una posizione di assoluto rilievo in capo a UniCredito, che si è gradualmente contratta. La quota di mercato di UniCredito è passata da 49,7% al 31.12.98 a 42,5% al 30.9.2000; nello stesso periodo, le quote dei due principali concorrenti sono cresciute, rispettivamente, da 14,9% a 16,6% e da 12,6% a 14,9%.

11. I rappresentanti di UniCredito hanno sostenuto quanto segue¹. Le due unità di *private banking* oggetto dell'istruttoria non sono separate dagli sportelli; si tratta di locali, situati negli stessi stabili delle relative succursali, che dispongono di semplici ingressi autonomi per ragioni anche logistiche. In esse vengono forniti servizi di assistenza e consulenza relativi alla gestione di patrimoni, all'amministrazione e alla custodia di titoli e valori, alla finanza d'impresa, al brokeraggio assicurativo, alla consulenza immobiliare e finanziaria, legale, valutaria, fiscale e successoria. Pertanto, l'attività che viene svolta nelle UPB, non sostanziandosi in alcun modo in raccolta di depositi, non apporta volumi di raccolta aggiuntivi e non incide sui mercati provinciali dei depositi di Trieste e di Verona, nei quali i provvedimenti assunti dalla Banca d'Italia in funzione di garante della concorrenza nel settore del credito avevano accertato una posizione dominante in capo a UniCredito. L'unità di *private banking* di Trieste è operante fin dal luglio '98; quindi venne costituita prima del provvedimento sulla concentrazione con la Cassa di Risparmio di Trieste-Banca, che ha imposto a Unicredito, tra l'altro, un periodo triennale di non apertura di nuovi insediamenti nella provincia di Trieste; è stata però segnalata come sportello, con data convenzionale di apertura 3 gennaio 2000, in ottemperanza a una richiesta inoltrata dalla Banca d'Italia il 12 maggio 2000 concernente anche altri analoghi punti operativi situati in tutto il territorio nazionale. L'unità di *private banking* di Verona è stata resa operante nel corso del luglio '99; solo a seguito della menzionata richiesta della Banca d'Italia del 12 maggio 2000 UniCredito ha provveduto a segnalare detta struttura come succursale autonoma, con data convenzionale di apertura 3 gennaio 2000. UniCredito ha comunque dato disposizioni per l'immediata chiusura dell'UPB di Trieste e di quella di Verona.

IV. CONCLUSIONI

12. Sulla base della ricostruzione della vicenda relativa alle due UPB di UniCredito situate a Verona e a Trieste, si osserva che attraverso di esse non vengono effettuate operazioni di raccolta di depositi; esse offrono una serie di servizi connessi alle attività svolte nel campo del risparmio gestito, della finanza aziendale, della consulenza nei confronti della clientela di elevato *standing*. La clientela in questione è quella della succursale di riferimento, presso la quale si realizzano la movimentazione dei conti correnti e qualsiasi altra operazione di cassa.

13. L'operatività delle due UPB è ininfluyente pertanto sulla posizione detenuta da UniCredito nei mercati provinciali dei depositi di Verona e di Trieste, in relazione alla quale sono state disposte misure correttive di natura strutturale e comportamentale che riguardano la riduzione e il contenimento della rete di sportelli. I profili strutturali dei mercati interessati hanno registrato nell'ultimo biennio un netto miglioramento dal punto di vista concorrenziale: in entrambi i casi, la quota di mercato di UniCredito ha subito una significativa flessione, mentre sono cresciute le quote dei principali competitori. Tale circostanza induce a ritenere che le misure previste si stiano rivelando efficaci e non siano disattese da UniCredito.

¹ Audizione del 16 gennaio 2001.

14. Pertanto, sulla base dei fatti accertati, il comportamento di UniCredito non appare, allo stato, costituire, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 287/90 un'inottemperanza ai provvedimenti n. 24 del 2.11.98, n. 27 del 9.8.99 e n. 28 del 17.11.99.

RITENUTO che UniCredito non abbia violato le misure prescritte dai citati provvedimenti;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 689/81.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione.

IL GOVERNATORE

Antonio Fazio